



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PALERMO**

SEZIONE **9**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LIVECCHI	CARLO	Presidente
☐	CONTICELLO	GIUSEPPE	Relatore
☐	SCIACCHITANO	BIAGIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4598/13
depositato il 11/12/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY303A201032 IRES-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY303A201032 IVA-ALIQUEUTE 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY303A201032 IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PALERMO

proposto dal ricorrente:

CO.IN.R.E.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI
PIAZZA CADUTI IN GUERRA 7 90030 BOLOGNETTA PA

rappresentato da:

CELICO ROBERTO
. 90100 PALERMO PA
in qualità di liquidatore

difeso da:

CUVA ANGELO
AVV.
VIA MARIANO STABILE 142 90139 PALERMO PA

rappresentante difeso da:

CUVA ANGELO
AVV.
VIA MARIANO STABILE 142 90139 PALERMO PA

SEZIONE

N° **9**

REG.GENERALE

N° **4598/13**

UDIENZA DEL

07/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

3826/9/14

PRONUNCIATA IL:

07 APR. 2014

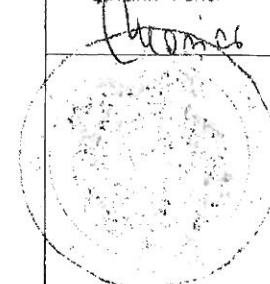
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 MAG. 2014

Il Segretario

SEGRETERIA DELLA SEZIONE

SEGRETERIA





(segue)



SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 4598/13

UDIENZA DEL

07/04/2014

ore 09:00

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atti depositati alla Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo in data 12/11/2013 e alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 11/12/2013 R.G.R. N: 4598/13 assegnato alla sezione 9^a, il Consorzio CO.IN.R.E.S. Consorzio intercomunale rifiuti energia servizi, rappresentato e difeso dal Prof.Avv.Angelo Cuva, giusta procura in atti, ricorreva avverso l'Avviso di accertamento n.TY303A201032/2013 notificato il 07/05/2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Palermo ha richiesto il pagamento di €1.308.289,00 ai fini Iva, €970.030,42 per ritenute operate e non versate, ha accertato la riduzione della perdita per €7.255.502,00, ha irrogato sanzioni per €1.979.263,50 per il periodo d'imposta 2008.

L'avviso di accertamento trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che si è conclusa con la notifica di un verbale di constatazione in data 12/05/2009.

Il ricorrente produce in data 26/06/2013 istanza di accertamento con adesione, che non ha, tuttavia, avuto esito positivo.

L'Ufficio ha rilevato :

- indebita deduzione di componenti negativi per €3.277.599,45 per l'affidamento di appalto del servizio di noleggio di automezzi per la raccolta dei rifiuti;
- indebita deduzione di componenti negativi per €3.849.712,19 quali costi relativi all'assunzione del personale in violazione del D.Lgs.165/2001 e dell'accordo quadro del 20/04/2004;
- recupero Iva per complessivi €1.308.289,00 di cui Iva non liquidata per €417.190,79 e indebita detrazione Iva per €891.098,12.
- recupero a tassazione per €272.727,27.

Il ricorrente eccepiva l'illegittimità ed l'infondatezza dei rilievi che hanno formato oggetto di recupero per i seguenti motivi:

P

- 1) illegittima e falsa applicazione della normativa sulla tassazione dei proventi illeciti di cui alla legge 24/12/1993 n.537 e successive modificazioni;
- 2) violazione e falsa applicazione della Legge regionale 22/12/2005 n.19;
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt.5, comma 4, e 6, comma 6, del decreto legislativo n.471/97, in relazione agli artt.6 e 19 del DPR n.633/72.

Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'accoglimento del ricorso e la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In data 26/06/2013 il ricorrente, al fine di una eventuale definizione, in contraddittorio, ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs.218/97, alla data attuale non recepito dall'Ufficio.

In data 13/01/2014 l'Agenzia delle Entrate di Palermo si costituiva in giudizio e presentava contro deduzioni con le quali contestava totalmente quanto eccepito dal ricorrente e chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto ed il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza del 07/04/2014 è comparso per il ricorrente l'Avv. Cuva Angelo, per l'Ufficio il Dott.Di Gangi Alessandro.Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia, Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione.Si dà atto che l'Avv. Cuva insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Deposita giurisprudenza e note spese.

L'Ufficio si riporta integralmente alle proprie deduzioni. Insiste per il rigetto del ricorso. La Commissione pone la causa in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio, visti gli atti, osserva che la questione attiene principalmente al fatto che nella determinazione dei redditi di cui al testo unico delle imposte dirette sui redditi, di cui al DPR n.917/1986 art.6, comma 1, sono o non sono ammessi i n deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazione dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Sono deducibili dal reddito d'impresa i costi inerenti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, soltanto a condizione che ricorrano per essi i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza. (Sentenza Cassazione Civile, sez.V, n.23314 del 15/10/2013).

Pertanto nello specifico riferimento alle somme di €3.277.599,45- per l'affidamento di appalto del servizio di noleggio di automezzi per la raccolta dei rifiuti – e di €3.849.712,19 – per l'assunzione del personale- sono deducibili dal reddito d'impresa e quindi legittime sono le deduzione delle suddette somme ai fini Ires ed Irap come pure la somma.

In ordine al recupero a tassazione per €272.727,27 per scorporo Iva sull'anticipazione straordinaria di €3.000.000 ricevuta dalla Regione Siciliana il Collegio identifica tale operazione in un finanziamento vero e proprio dal momento che chi lo riceve non è obbligato ad una prestazione di dare, fare, non fare o permettere nei confronti dell'Ente erogante. Quindi le somme versate sono da considerare escluse dal campo di applicazione dell'Iva trattandosi di cessioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni ai sensi dell'art.2, terzo comma, lett.a), del DPR n.633/72.

Con riferimento al recupero Iva per complessivi €1.308.289,00 di cui Iva non liquidata per €417.190,79 e indebita detrazione Iva per €891.098,12, il Collegio, osserva che le prestazioni di servizi si considerano generalmente effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6 c. 3 DPR 633/72). E' pertanto irrilevante sia la data di conclusione del contratto sia la data di ultimazione della prestazione. E' stata posta, dunque, una presunzione assoluta di corrispondenza tra la data di percezione del corrispettivo e la data di esecuzione della prestazione cui il corrispettivo stesso si riferisce. Tale presunzione, da cui generalmente non è possibile prescindere, è prevista per agevolare l'individuazione del presupposto d'imposta, consentendo all'amministrazione di non verificare caso per caso la

sussistenza dello stesso. Non rileva, dunque, accertare la data nella quale una determinata prestazione sia stata eseguita dal contribuente, bensì solo quella del pagamento del relativo corrispettivo avendo preso consistenza i suoi effetti finanziari, che peraltro costituiscono anche base imponibile dell'operazione (Cass. 26 ottobre 1995 n. 11150).

In considerazione di quanto sopra detto le lagnanze del ricorrente sono accolte parzialmente ad eccezione del recupero Iva per complessivi € 1.308.289,00 di cui Iva non liquidata per € 417.190,79 e indebita detrazione Iva per € 891.098,12. Ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, sussistono buoni motivi per la compensazione delle spese.

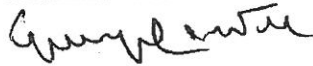
P.Q.M

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate

Palermo 07 aprile 2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

